

A chi si rivolge: titolari di autorizzazioni in materia di armi e munizioni

Normative di riferimento: Artt. 11,39,43 Tulps

Sintesi

- La legge riconosce all'amministrazione un potere assai discrezionale in materia di valutazione circa l'affidabilità di un soggetto al maneggio e possesso di armi e munizioni;
- Gli artt. 11 e 43 Tulps stabiliscono in quali casi le autorizzazioni in materia di armi possono essere ritirate o non concesse;
- L'art. 39 Tulps stabilisce come funziona la confisca di armi e munizioni. Il Prefetto concede un termine di 150 gg entro cui l'interessato al provvedimento può cedere a terzi di sua fiducia le armi oggetto del provvedimento di divieto possesso armi e munizioni. In caso di mancata cessione può procedersi a confisca.
- La confisca inoltre appare necessaria ogni qual volta il pericolo di abuso delle armi appare attuale ed immediato.
- L'amministrazione dovrà comunque, in modo puntuale e preciso, elencare gli elementi fattuali e giuridici che abbiano fatto scattare il provvedimento;